AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

Art. 94

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 LUGLIO 1939, N. 1131

L'ufficiale che, per le sue eccezionali qualita' morali, intellettuali, di carattere e di cultura, dia sicuro affidamento di assolvere in modo particolarmente distinto il comando o le funzioni del grado superiore, e che abbia reso altresi', nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale, segnalati servizi nell'esercito, e', in deroga ad ogni altra prescrizione e imitazione stabilita nella presente legge, promosso al grado superiore, coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento, dopo la Reale sanzione, purche':

a) non sia colpito dal limite di comando di cui all'articolo 35 ed abbia compiuto l'intero periodo di comando stabilito dall'art. 32;

b) si trovi compreso nel primo terzo del ruolo di anzianita' per tutti i gradi; per i ruoli che comprendono sei o meno di sei ufficiali, in un determinato grado, l'ufficiale proposto deve essere compreso nella prima meta' del ruolo.

Tale promozione non si computa nell'aliquota dei posti riservati alla scelta e non altera il rapporto e l'ordine tra le promozioni ad anzianita' od a scelta ordinaria e quelle a scelta speciale.

Le proposte per le promozioni di cui al primo comma del presente articolo sono fatte, dal Ministro per la guerra, con speciale relazione a S. M. il Re. Esse pero' debbono riportare preventivamente il parere favorevole della commissione centrale di avanzamento, con le modalita' e norme stabilite dal regolamento.

Le promozioni eccezionali di cui sopra sono accompagnate, nel bollettino militare, dalla relativa motivazione.

Versione in vigore dal 1 luglio 1937, non più in vigore dal 29 giugno 1939 · versione 14

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito
Estremi	Legge 7 giugno 1934, n. 899
Parte	II — Dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo

Titolo	XI — Dell'avanzamento a scelta per meriti eccezionali degli ufficiali di tutte le armi e corpi che non appartengano ai ruoli di mobilitazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1934

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/avanzamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1934/art-94-articolo-soppresso-dalla-l-26-luglio-1939-n-1131/versione/14

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it